

20318

GLI

AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI



ED IL

NUOVO CODICE DI COMMERCIO

BREVE ANALISI

DELL' AVV.

MICHELE SIRANI



ROMA

TIPOGRAFIA DELL' OPINIONE

1882.




GLI
AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI

ED IL
NUOVO CODICE DI COMMERCIO

BREVE ANALISI
DELL' AVV.
MICHELE SIRANI



ROMA
TIPOGRAFIA DELL' OPINIONE
1882.



AI LETTORI

Le gravi modificazioni portate dal progetto definitivo del nuovo Codice di commercio alle Società commerciali ed in ispecial modo alle anonime m'indussero a fare uno studio comparativo tra il Codice vigente ed il nuovo. Questo modesto lavoro era solo destinato a mio personale profitto, e doveva unicamente servirmi per avere presenti le diverse disposizioni legislative nelle questioni che potevano insorgere in tale materia. Pensai peraltro che poteva recare vantaggio il pubblicarlo portando con facilità a cognizione dei commercianti e degli uomini di affari il nuovo sistema legisla-

tivo, e risparmiare in tale guisa a persone d'ordinario occupatissime il fastidio di consultare libri e fare confronti tra la vecchia e la nuova legislazione. Quindi l'unico obbiettivo di questa pubblicazione è di fare presente al nobile ceto dei commercianti la posizione giuridica creata dalla nuova legge agli amministratori delle Società commerciali, insieme ai doveri, ed agli obblighi inerenti all'alto loro officio.

CAPITOLO I.

Delle Società commerciali.

La necessità di una riforma legislativa per le Società commerciali è stata da vario tempo vivamente compresa presso tutti i paesi civili, e già in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Germania, e più recentemente nel Codice di commercio ungherese del 1875 sono state introdotte sensibili modificazioni in proposito. In Italia peraltro, quantunque non potesse dissimularsi l'influenza e l'impulso prodotto dall'esempio delle altre legislazioni, pure l'attivo movimento di cui si erano resi precursori gli altri paesi non era stato finora seguito con eguale cura e sollecitudine. Il Codice di commercio del 1865 tuttora vigente segnalò, è vero, un sensibile progresso nell'ordinamento delle Società commerciali, ma l'esperienza ha dimostrato la necessità di arricchire il nuovo Codice di parecchie disposizioni utili, dirette a prevenire gravi inconvenienti finora lamentati. Il Codice vigente partì dal concetto che, ad evitare frodi e pericoli, e per circondare di valide ed efficaci guarentigie gli interessati, fosse necessario accrescere la vigilanza e l'ingerenza governativa che venne regolata coi regi decreti 30 dicembre 1865, 28 gennaio, 27 maggio,

e 4 novembre 1866, coi quali venne resa necessaria l'autorizzazione governativa per la creazione ed esistenza giuridica delle Società commerciali, vennero istituiti i Commissariati di vigilanza ed un ufficio di sindacato centrale e d'ispezione affidando la sorveglianza su tali uffici al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'attuale Codice pertanto fa dipendere la sicurezza degli interessati quasi esclusivamente dall'ingerenza governativa che fin dal loro nascere, riconoscendo l'esistenza giuridica delle Associazioni commerciali, ne sorveglia e tutela il regolare procedere. Oltre le disposizioni del Codice venne col regio decreto 5 settembre 1869, N. 5258, adottato il sistema già vigente in Inghilterra che impone l'obbligo a tutte le Società industriali e commerciali, agli Istituti di credito ed alle Società di assicurazione di pubblicare i resoconti e le situazioni mensili, dando facoltà ai singoli interessati di provocare speciali ispezioni sull'esercizio sociale nei casi di violazione dello Statuto o delle leggi, o d'inesattezza delle prescritte pubblicazioni. L'esperienza peraltro ha dimostrato quanto fallaci fossero tali garanzie e come effimera, se non dannosa, riuscisse quella ingerenza governativa che spesso è stata involontaria cagione d'inganni e d'insidie con danno evidentissimo del commercio. Non mancarono infatti gli illusi che affidarono i loro capitali a molti Istituti di credito, reputandosi garantiti e tutelati dalla sorveglianza dei commissari governativi che in fatto si ridusse ad una mera formalità inetta ed incapace a prevenire inconvenienti gravissimi di cui tutti fummo testimoni.

Edotto da così triste esperienza il legislatore italiano ha cercato un provvedimento in un completo cambiamento di sistema.

Il progetto definitivo del nuovo Codice parte da un concetto totalmente opposto. Esso stabilisce che

nella costituzione delle Società per azioni non sia necessaria l'ingerenza governativa. Questa grave e radicale riforma è motivata dal fatto testè accennato, che coll'azione governativa non poteva realmente esercitarsi una tutela efficace e che in realtà essa si riduceva ad una mera apparenza che influiva dannosamente sull'opinione pubblica e sull'attività individuale degli interessati.

Come corrispettivo all'abolita ingerenza governativa sorgeva vivissima la necessità di eccitare la sorveglianza dei veri interessati nella Società, agevolare l'azione privata mediante un'estesa pubblicità, e proclamare la piena libertà della contrattazione, temperata dalla rigorosa responsabilità di tutti coloro che prendono parte alla formazione della società ed agli affari sociali. Ecco il sistema che il nuovo Codice sostituisce all'ingannevole presidio dell'ingerenza governativa. Giova a tale proposito ripetere le parole che leggonsi nella dotta relazione del ministro di grazia e giustizia e dei culti presentata al Senato nella seduta del 18 giugno 1877.

« È illusorio il pensiero che la vigilanza attribuita
« al governo gli imponga l'obbligazione e quindi
« la possibilità di tutelare i soci ed i terzi dalle ir-
« regolarità, dagli inganni e dalle conseguenze di
« operazioni fallaci. A questo pensiero il pubblico
« credulo si abbandona troppo facilmente e non di
« rado la mala fede ne approfitta a suo danno. La
« sproporzione fra l'aspettativa del pubblico e la realtà
« delle cose si rende manifesta a chiunque consideri
« l'assoluta impotenza che deriva dalle ristrettezze
« dei mezzi, dei quali il governo dispone, di fronte
« all'estensione ed all'indole degli affari che dovreb-
« bero essere sorvegliati. »

Stabilisce il progetto, le condizioni essenziali per

la costituzione delle Società per azioni ed anonime, e dopo avere determinato la forma dei contratti, le formalità necessarie negli atti costitutivi delle Società, ed ordinarne la pubblicazione vuole che il tribunale di commercio verifichi i documenti e gli atti esibiti alla cancelleria prima di ammettere le Società in accomandita per azioni ed anonime alla iscrizione nei registri giudiziari che forma l'ultimo atto necessario alla loro legale costituzione.

Nella mancanza di tali condizioni la nuova legge stabilisce delle sanzioni penali che per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice consistono nella facoltà accordata a ciascun socio di domandare lo scioglimento della società, senza pregiudizio peraltro dei diritti dei terzi, i quali, avendo trattato con una società di fatto esistente, hanno facoltà di ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci.

Altrimenti avviene nelle società anonime in cui non vi hanno soci responsabili, e nelle società in accomandita per azioni in cui gli accomandanti possessori delle azioni possono essere sconosciuti. Queste società non possono avere legale esistenza senza la loro costituzione per atto pubblico, e senza l'adempimento delle menzionate formalità. Qualora poi si ritardi oltre tre mesi il deposito dell'atto costitutivo, i sottoscrittori delle azioni possono sciogliersi dall'obbligo assunto con le loro sottoscrizioni.

Inoltre, in ogni caso, allorchè non siano state adempiute le forme e le pubblicazioni prescritte, i procuratori, gli amministratori e tutti coloro che abbiano operato a nome della Società debbono rimanere sottoposti alla grave conseguenza della responsabilità *personale e solidaria* per tutte le obbligazioni che siansi assunte per la società stessa. (Art. 97).

La legge prescrive pure, che qualsiasi cambiamento al patto sociale sia reso di pubblica ragione sotto pena di nullità, e che una specie di pubblicità

permanente renda consapevoli i terzi della speciale natura dell'ente collettivo con cui entrano in relazione di affari, l'estensione delle guarentigie da esso offerte, e per le Società anonime ed in accomandita per azioni deve essere indicato anche il capitale effettivamente versato, quale risulta tuttora esistente dall'ultimo bilancio approvato.

L'adempimento di queste disposizioni è garantito dalla responsabilità degli amministratori (Art. 145) e dalla sanzione penale di cui all'articolo 243.

CAPITOLO II.

Responsabilità degli Amministratori.

L'attuale Codice di commercio contiene poche disposizioni relative alla responsabilità dei soci amministratori. Esse possono epilogarsi nel modo seguente:

Nelle società in nome collettivo la responsabilità dei soci è solidale per tutte le obbligazioni della società ancorchè un solo socio abbia apposto il nome sotto la ragione sociale.

Nell'accomandita semplice i soci soltanto sono tenuti in solido, ma i capitalisti in accomandita non contraggono alcuna solidale obbligazione.

Nelle società anonime gli amministratori rivestono la qualifica di semplici mandatari, i quali non contraggono a causa della loro amministrazione veruna obbligazione personale per gli affari sociali.

Sono però soggetti alla responsabilità dell'esecu-

zione del loro mandato ed a quelle altre che la legge specialmente loro impone (art. 130 Codice di commercio.)

Questa speciale ed individuale responsabilità imposta dalla legge agli amministratori consiste :

1° Nella verità del capitale sottoscritto e dei versamenti fatti dagli azionisti.

2° Nella reale esistenza dei dividendi pagati agli azionisti.

3° Nell'esattezza dei libri di commercio.

In genere nell'esatto adempimento delle formalità stabilite dalla legge per l'esistenza delle società, articolo 139.

Agli amministratori la legge impone inoltre l'obbligo di convocare gli azionisti per interrogarli se intendano sciogliere le società, quando riconoscano che il capitale sociale è diminuito della metà.

La legge non determina il grado di questa responsabilità, e quindi le regole del diritto comune sul dolo e sulla colpa dovrebbero applicarsi alla responsabilità individuale dei mandatari incaricati dell'amministrazione della società. Mancando l'uno o l'altra, niuno di essi potrebbe essere chiamato a rispondere di qualunque danno derivasse alla Società per le deliberazioni ed operazioni degli Amministratori.

Talvolta si è dubitato se negli enunciati casi la responsabilità degli amministratori sia solidale e collettiva, ovvero individuale e semplice. Esaminando l'attuale Codice sembra evidente che la solidarietà debba ritenersi esclusa, sia riguardo agli azionisti, sia verso i terzi. Ed invero il Codice, nel richiamato articolo 130, parla di obbligazione personale e non solidale. Or bene nel silenzio della legge è d'uopo ricorrere alla sanzione del comune diritto, essendo massima incontrovertita che le leggi le quali regolano

il commercio siano eccezionali, e che ove esse non provvedano sia d'uopo ricorrere alle leggi civili. Ora, secondo il disposto dell'articolo 1188 del Codice civile « l'obbligazione in solido non si presume, ma « debbe essere stipulata espressamente. »

È chiaro pertanto che se lo statuto sociale non attribuisce tale solidaria responsabilità agli amministratori, la medesima non possa giuridicamente gravarli.

Tale solidaria obbligazione non sarebbe poi compatibile nel caso di più amministratori ai quali la legge attribuisce la qualifica di mandatari. Ed invero nel concorso di più mandatari la solidaria obbligazione tra loro non ha luogo se non è stata pattuita. Codice civile, art. *mille ottocento quarantanove*.

Lo stesso Codice di commercio poi, quando ha voluto tenere responsabili i soci solidalmente lo ha chiaramente prescritto come nel caso della società in nome collettivo. Facile pertanto e logica ne discende da tali premesse l'illazione che nel caso di amministratori di società anonime, non avendo mai il Codice parlato di obbligazione solidale, abbia voluto escluderla.

Tale verità viene confermata dal progetto definitivo del nuovo Codice in cui leggesi colmata tale lacuna avendo il legislatore, alla semplice espressione di obbligazione personale, sostituita l'altra molto più grave di obbligazione solidale.

Colla nuova legge è pertanto stabilito che gli amministratori delle società anonime sono solidariamente responsabili verso i soci e verso i terzi per danni derivati alla società dalla ommissione e trascuranza dei doveri e degli obblighi ad essi imposti. Ma per rettamente definire il limite di questa responsabilità è necessario premettere una breve esposizione dei doveri imposti agli amministratori dal nuovo Codice.

La nuova legge, ispirata a più elevati concetti, non ha considerato gli amministratori di una società per azioni come modesti e semplici mandatari, ma ha riconosciuto in essi i veri depositari dei poteri sociali ed i necessari rappresentanti dell'ente collettivo nelle sue relazioni verso i terzi.

Ad essi infatti incombe il disimpegno d'importantissimi uffici che riguardano l'interesse dei soci, l'interesse dei terzi, la tutela della legge e dello statuto, e perfino il pubblico interesse rivolto al benessere del commercio, che è tanta parte della prosperità economica della nazione. Tali gelose cure affidate agli amministratori hanno indotto il legislatore a determinarne con chiarezza i doveri, per poterne assicurare l'adempimento colla sanzione di una rigorosa responsabilità.

I doveri degli amministratori si riferiscono:

- A. Alla conservazione dei documenti e degli atti attinenti alla costituzione della società;
- B. Alla legittimazione del loro ufficio;
- C. Alla tenuta dei libri sociali;
- D. Alle deliberazioni concernenti l'amministrazione;
- E. Al diritto d'ispezione degli interessati;
- F. Alla nomina degli impiegati sociali;
- G. All'impiego dei fondi della società, e finalmente
- H. Ai provvedimenti da adottarsi allorchè avvenga una sensibile diminuzione del capitale sociale.

L'adempimento di tali doveri viene garantito colla responsabilità solidaria di tutti gli amministratori. I limiti di tale responsabilità vengono definiti dall'articolo 115 del nuovo Codice che dichiara solidariamente responsabili gli amministratori verso i soci e verso i terzi:

- 1° Della verità dei versamenti fatti.

2° Della reale esistenza dei dividendi pagati.

3° Dell'esistenza dei libri voluti dalla legge e dalla loro regolare tenuta.

4° Dell'esatto adempimento delle deliberazioni delle assemblee generali.

5° In generale della esatta osservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto.

Questa responsabilità solidaria di tutti gli amministratori rimane inalterata ed inevitabile ancorchè tutti materialmente non vi abbiano contribuito. Per evitare questa responsabilità l'amministratore dissenziente ha il diritto, anzi il dovere, di opporsi alle infrazioni della legge e dello Statuto, o ad atti ed omissioni in cui l'articolo 145 consacra la solidaria responsabilità di tutti gli amministratori verso i soci e verso i terzi.

L'amministratore dissenziente è pertanto in colpa se, per negligenza o per debolezza, abbia mancato di usare di tale suo diritto.

Secondo il progetto, il modo più conveniente di rendere efficace l'opposizione è quello d'interporre ed invocare l'autorità di quell'istituto al quale la legge vuole in tutte le società di capitali affidata la sorveglianza della gestione sociale, cioè all'ufficio dei sindaci.

Perciò, per esonerare l'amministratore dissenziente dalla partecipazione della responsabilità degli altri la nuova legge gl'impone come condizione che egli, oltre ad avere fatto senz'altro prendere nota del suo dissenso nel registro delle deliberazioni, ne abbia dato notizia immediata, e per iscritto ai sindaci (articolo 147) i quali, negando la loro approvazione alla deliberazione della maggioranza, rendono gli autori della deliberazione responsabili delle perdite che ne derivano alla società.

Un ulteriore obbligo la legge impone all'amministratore nel caso in cui, sia nel proprio nome, sia anche come rappresentante di altri, abbia un interesse contrario a quello della società. In tale caso egli deve astenersi dal prendere parte a qualsiasi deliberazione riguardante l'operazione stessa e deve dare immediatamente avviso di tale conflitto d'interessi tanto agli amministratori, quanto ai sindaci.

Altra importante questione è risolta dal nuovo Codice, e questa consiste nel facile esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

La nuova legge provvede agli interessi delle minoranze dando facoltà agli azionisti sopraffatti dai voti della maggioranza d'insorgere contro una deliberazione contraria al patto sociale, ed accorda pure e riconosce nei singoli soci un'azione giudiziaria contro simili deliberazioni, come pure dà facoltà ad ogni socio di esercitare tale diritto in via amministrativa col mezzo del sindacato a cui è specialmente affidata la sorveglianza sociale, imponendo ai sindaci l'immediata convocazione dell'assemblea generale, quando reputino fondato ed urgente qualunque reclamo di tanti soci che rappresentino il *decimo* del capitale sociale.

Qualora poi siavi fondato sospetto di grave irregolarità nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci, ed il sospetto sia denunciato dai soci rappresentanti l'*ottava* parte del capitale sociale, il progetto consente anche l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale, dopo avere in camera di consiglio udite le ragioni degli amministratori e dei sindaci, può ordinare una giudiziale ispezione e dare con decreto provvisoriamente esecutivo quelle disposizioni provvisionali che reputi necessarie ed urgenti.

Tali misure, come facilmente comprendesi, sono in armonia colla sostanziale riforma indotta dalla

nuova legge che, come si è osservato, consiste nell'abolire la facile autorizzazione e la illusoria sorveglianza del Governo sulle Società per azioni, sostituendo ad esse un ordinamento regolare ed efficace che valga a tutelare l'interesse delle minoranze ed a cui possano ricorrere gli azionisti dissenzienti e che vogliono opporsi alle deliberazioni dell'assemblea.

Nelle altre società, ed in specie in quella in nome collettivo i soci sono solidariamente responsabili per tutte le obbligazioni contratte verso i terzi sotto la forma sociale dalle persone *autorizzate all'amministrazione del commercio della società*, e ciò che si dice per le società in nome collettivo, vale anche rispetto ai soci responsabili senza limitazione nelle società in accomandita.

L'ente collettivo, che risulta dall'unione di persone con vincolo sociale, è bensì separato e distinto dalle persone dei soci, ma non cessa perciò di essere dipendente dall'unione stessa.

Ma da tale condizione giuridica il nuovo Codice non fa discendere la conseguenza che i creditori della società abbiano a potere con libera scelta esercitare i loro diritti, sia contro la società come ente collettivo, sia contro le persone dei singoli soci.

L'obbligazione dei soci non è dunque quella di veri condebitori, ma è *sussidiaria* alle obbligazioni della società, ed è quindi giusto, che senza avere esercitato l'azione contro la società, i creditori non possano dirigersi contro i soci pel pagamento di un debito, o per l'adempimento di una obbligazione sociale.

Per le Società in accomandita, il progetto mantiene in sostanza i principii del diritto vigente; solo si leggono in esse alcune modificazioni riguardanti:

1° La responsabilità dei soci accomandanti per gl'interessi ed i dividendi percepiti;

- 2° Le loro ingerenze nell'amministrazione sociale;
- 3° La revoca e la surrogazione dell'amministratore nella società in accomandita per azioni.

Per quanto concerne la percezione d'interessi e di dividendi, realmente non dovuti, il progetto esonererà l'accomandante dalla restituzione dei medesimi nel solo caso che siano stati percepiti in buona fede ed in base a bilanci regolarmente compilati dai quali risultino utili corrispondenti.

Riguardo all'ingerenza del socio accomandante nell'amministrazione della società, il progetto mantiene il divieto assoluto per esso, d'ingerirsi nell'amministrazione colla più grave sanzione della responsabilità illimitata e solidaria per tutte le obbligazioni sociali, salvo il caso in cui l'accomandante abbia operato all'ombra di un mandato di procura speciale per un affare determinato alle sole conseguenze dell'affare stesso.

Dal divieto vengono naturalmente esclusi, non solamente i pareri ed i consigli dati dagli accomandanti al gerente, gli atti d'ispezione e di sorveglianza, e, ad imitazione della legge belga, anche le abilitazioni date al gerente nei limiti stabiliti dal contratto sociale per gli atti eccedenti le di lui facoltà, ma si escludono espressamente gli atti di revoca degli stessi gerenti od amministratori.

Circa il cambiamento dell'amministratore occorre ben distinguere la società in accomandita semplice, dall'altra ben diversa, in accomandita per azioni.

Nell'accomandita semplice il cambiamento del gerente trae seco la cessazione del contratto sociale, venendo a mancare un elemento troppo sostanziale all'esistenza del medesimo.

Nell'accomandita per azioni, la cosa è diversa attesa l'analogia che corre tra questa specie di società e l'anonima. In questa, predomina il capitale

sopra l'elemento personale, ed il contratto non cessa col cambiare dell'amministratore. Il diritto a tale revoca è riservato all'assemblea generale degli azionisti, ma per la validità delle deliberazioni fu benanche richiesto, che nell'assemblea fossero rappresentati almeno i tre *quarti* del capitale sociale, e che gli assensienti rappresentassero almeno la *metà* del capitale stesso.

Trattandosi poi di fiducia personale, il progetto riserva ai soci dissensienti la facoltà di recedere in tale caso dalla società, col diritto di ottenere il rimborso delle loro quote in proporzione dell'attivo sociale.

CONCLUSIONE


Esposte con rapida analisi le modificazioni che il progetto del nuovo Codice di commercio reca alle società, ed in special modo alle anonime, lo scopo di questo modestissimo lavoro è raggiunto. Esso mirava solo a porre in vista i cambiamenti proposti onde renderne facile e pronta la cognizione alle persone, che, per la molteplicità delle occupazioni, non hanno il tempo di fare confronti tra l'una e l'altra legge.


Non è mio compito fare apprezzamenti, e molto meno l'oserei, trattandosi di un progetto, al quale hanno dato largo contributo di opera e di scienza, Università, Magistrati, Camere di commercio e quanto v'ha di più eletto ed illustre tra i Giuristi italiani.

Mi limiterò solo a ripetere che una triste esperienza ha pur troppo dimostrato quanto fallace ed effimera sia stata la fiducia riposta dai redattori del Codice di commercio attuale circa l'autorizzazione e sorveglianza governativa nelle società anonime. Quindi il sistema proposto, dal nuovo progetto, di lasciare agli interessati la cura e la tutela dei loro capitali, sembra il più opportuno.

Questa sostanziale ed importante riforma era stata già ideata dalle altre legislazioni, ma era riservato al genio giuridico italiano, il completarla e disciplinarne l'applicazione. Giova sperare che il buon esito corrisponderà ai generosi impulsi del legislatore. Potrebbe elevarsi il dubbio se la facoltà di reclamo concessa alla minoranza dei soci dissensienti, ed il facile adito al sindacato ed all'autorità giudiziaria, possa recare intralcio ed imbarazzo al sereno andamento degli affari sociali. Se qualche inconveniente avesse col tempo a verificarsi, sarà ben agevole il modificare le nuove sanzioni di legge senza alterarne i criteri ai quali il nuovo Codice s'informa, e senza menomare gli effetti benefici delle provvide cure con cui il legislatore volle tutelare e proteggere gli interessati nelle Società commerciali.

Roma, 30 Settembre 1882.





Prezzo cent. 50